

(N. 1320)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(LAGORIO)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1985

#### Norme sul calendario scolastico

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nel fissare il calendario scolastico per la scuola elementare, media e secondaria superiore, ha stabilito che l'anno scolastico abbia inizio giuridicamente il 10 settembre e termini il 9 settembre, determinando altresì in 215 giorni, esclusi i giorni festivi, il periodo effettivo delle lezioni.

Il medesimo articolo ha attribuito al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di stabilire, con suo decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, l'articolazione dei periodi di attività scolastiche e la determinazione dell'inizio e del termine delle lezioni, ponendo peraltro il vincolo che

le due date siano rispettivamente comprese tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Ulteriori vincoli temporali riguardano le varie sessioni di esami. Il decreto del Ministro ha validità triennale.

Il legislatore si è poi preoccupato di conferire flessibilità geografica al predetto calendario, attribuendo al Ministro la facoltà di differenziarlo, sentiti le Regioni ed i consigli scolastici provinciali, per regione o per provincia, fermi restando però i criteri vincolanti che sopra si sono indicati.

L'esperienza compiuta in questi anni ha posto in evidenza un eccessivo grado di rigidità del sistema, il quale contiene, fra l'altro, una contraddizione tra la preoccupazio-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne vincolistica e l'esigenza di flessibilità, pur enunciata, anche se sotto il solo aspetto territoriale.

In effetti si pone anche la necessità di dare spazio adeguato alla programmazione delle varie attività scolastiche, tenendo conto sia degli aspetti che riguardano più direttamente gli alunni sia di quelli che riguardano gli impegni del personale docente.

Quanto alla flessibilità geografica, la sua attuazione coerente propone — come dovrebbe essere evidente — anche un decentramento di momenti decisionali.

Le brevi considerazioni svolte intendono illustrare le motivazioni sostanziali che giustificano il disegno di legge in oggetto.

Esso è un primo tentativo di riorganizzazione temporale dell'anno scolastico, del quale modifica le date di inizio e termine, determinandole, rispettivamente, al 1° settembre e al 31 agosto.

Le nuove previsioni normative ridefiniscono, inoltre, i poteri del Ministro, il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è chiamato a determinare il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario degli esami. Siffatta ridefinizione di poteri è collegata all'attribuzione al sovrintendente scolastico regionale od interregionale del potere di determinare la data

di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, fermo restando il vincolo del numero minimo di 200 giorni destinati alle lezioni. La procedura prevista comprende l'acquisizione dei pareri della Regione e dei consigli scolastici provinciali.

Un'apposita norma detta la disciplina transitoria attinente ai rapporti di servizio ed ai trattamenti di quiescenza del personale scolastico assunto in ruolo sotto la vigenza di leggi che stabilivano diversamente l'inizio ed il termine dell'anno scolastico.

Nell'ultimo comma dell'articolo unico, di cui si compone il disegno di legge, è, infine, prevista la disciplina per gli esami di seconda sessione presso gli istituti e le scuole d'istruzione secondaria superiore ed artistica. Essi continueranno a svolgersi nel periodo dal 1° al 9 settembre.

Si tratta di una norma transitoria, la cui vigenza cesserà con l'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore.

In connessione con il previsto inizio dell'anno scolastico al 1° settembre, la norma ha inoltre precisato che lo svolgimento degli esami di seconda sessione costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente, con la conseguenza che essi devono essere effettuati dagli stessi docenti che hanno insegnato nelle classi interessate, anche se detti docenti sono stati trasferiti o collocati a riposo.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. Ai fini della valutazione degli alunni l'anno scolastico è suddiviso in due periodi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le Regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, in modo da assicurare, comunque, il rispetto del disposto di cui al precedente comma 3.

7. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1° settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il

personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

8. Sino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.